



FORMAZIONE



Le dispense

BESIDE YOU

Building European Systems for Investigation and DEfence of victims of human trafficking

Alessandra d'Angelo

A.S.G.I.

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Gli strumenti giuridici a tutela delle vittime

“Possono essere diverse le forme di sfruttamento: sessuale, lavorativo, accattonaggio, attività illecite, borseggi, traffico di stupefacenti, adozioni, matrimoni forzati, prelievi di organi, etc. Soprattutto in queste ultime forme le vittime sono totalmente soggiogate ai propri sfruttatori.”



L'IRES Piemonte

realizza in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il progetto *“Beside You– Building European Systems for Investigations and Defence of Victims of Human Trafficking”*.

Il progetto è finanziato dal Consiglio d'Europa.




CURRICULUM VITAE

Alessandra d'Angelo

QUALIFICA e INCARICHI

Avvocata, esperta in materia di diritto dell'immigrazione e socia A.S.G.I., si occupa da anni del tema della tratta degli esseri umani finalizzata allo sfruttamento. Consulente per il Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Cabina di Regia per l'attuazione del Piano Nazionale Antitratta 2016-2018 (gruppo di lavoro sul tema della Prevenzione della tratta), collabora con l'Università degli Studi di Torino nella supervisione della Clinica legale contro la Tratta di esseri umani.





Definizione del concetto di “tratta”; per definirsi tale devono essere comprovati 3 elementi: l’azione (il reclutamento ed il trasferimento internazionale); i mezzi (mezzi di coercizione o abuso di condizioni di vulnerabilità - anche se la vittima è consenziente ciò è irrilevante ai fini di legge, a maggior ragione per le vittime minorenni; il fine (lo sfruttamento). Possono essere diverse le forme di sfruttamento: sessuale, lavorativo, accattonaggio, attività illecite – borseggi, traffico di stupefacenti, adozioni, matrimoni forzati, prelievi di organi, etc. Soprattutto in queste ultime forme le vittime sono totalmente soggiogate ai propri sfruttatori. 80% delle vittime risultano essere donne, ma questo è un dato falsato e parziale, in quanto riporta solo le vittime che sono state identificate o che si sono dichiarate tali, mentre il dato sommerso è sconosciuto. Conseguentemente, l’80% delle forme di sfruttamento dichiarate è di tipo sessuale.

Come si evince dalle slide, la tratta è inquadrata all’interno di un contesto normativo complesso: a livello nazionale, europeo ed internazionale. Fondamentale è il Protocollo di Palermo dell’ONU del 2000, al cui art. 3 per la prima volta viene definita chiaramente la tratta, individuando gli strumenti a tutela delle vittime; successivamente, ciò viene ripreso nella Convenzione di Varsavia del 2005, ratificata dall’Italia nel 2010. Si introduce il concetto della non obbligatorietà della denuncia, la possibilità di concedere un periodo di riflessione di almeno 1 mese (durante il quale la vittima non può essere espulsa dal territorio nazionale perché irregolarmente presente), il titolo di soggiorno per le vittime riconosciute (l’Italia in questo senso è un precursore, visto che fin dal 1998 ha introdotto l’art. 18 TU sull’immigrazione). A livello Europeo, dal 2011 esiste la Direttiva n. 36 che disciplina la prevenzione e la protezione delle vittime, secondo 4 linee guida: prevenzione, protezione, repressione e partnership (si invitano gli Stati Membri ad ampliare i rapporti di collaborazione tra i vari attori a livello nazionale, ma anche la collaborazione tra i vari paesi UE e di origine). In questo senso, anche i reati collegati commessi da vittime (es. false generalità) non sono perseguibili. Un’altra Direttiva, la n. 52 del 2009, ratificata in Italia con il decreto legislativo del 2012 introduce il tema del contrasto al grave sfruttamento lavorativo, indicando sanzioni per i datori di lavoro che impiegano stranieri irregolari, e tutela per lavoratori in condizioni di particolare sfruttamento lavorativo (le condizioni si definiscono di grave sfruttamento secondo alcuni criteri quali le ore di lavoro giornaliere, retribuzione, ecc.)

Strategia UE contro il traffico di esseri umani (2012-2016): l’Unione Europea ha elaborato delle linee guida in proposito che sono state poi riprese nella legislazione italiana.

Per quanto riguarda le azioni di contrasto alla riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone: importante è il concetto di “stato di soggezione continuativa” (ad es. il rito voodoo, o juju¹), ma ciò deve essere decodificato in una chiave giuridica. La

¹ La vittima viene accompagnata dal *native doctor* (stregone, medico tradizionale) che mette in atto un



competenza per svolgere le indagini è assegnata alla direzione distrettuale antimafia: la Procura ha competenza altissima sul tema ma è un onere aggiuntivo e molto difficile da operare. Inoltre chi giudica è la Corte d'Assise (2 giudici togati e 6 giudici popolari), il che allunga moltissimo i tempi. Per questo motivo spesso si riducono questi reati (tratta) ad altri "minori", quale lo sfruttamento della prostituzione². In ogni caso la Corte d'Assise di Torino ha fatto qualche condanna.

Per quanto riguarda lo sfruttamento lavorativo (art. 603 bis c.p.) ci sono delle recenti modifiche (novembre 2016) che vedono punire sia l'intermediatore (caporale) che il datore di lavoro. La legge sanziona in ogni caso l'impiego di manodopera illegale (vedi slide).

A tutela delle vittime esistono alcuni strumenti giuridici specifici:

- l'art. 18 (protezione sociale) T.U., per vittime di qualsiasi sfruttamento: i progetti che agiscono secondo questo art. garantiscono alle vittime accoglienza di primo e secondo livello; consulenza legale e supporto psicologico; corsi di alfabetizzazione e professionalizzanti. Elementi giuridici: violenza o grave sfruttamento avvenuti in Italia, pericolo reale e concreto per propria incolumità o anche per familiari rimasti nei paesi di origine. Sul Permesso di Soggiorno c'è scritto "motivi umanitari", e non "protezione sociale" per non fare scattare giudizi o facili stigmatizzazioni.

La legge consente un "doppio binario" (art. 27): un percorso giudiziale (caso in cui la vittima denuncia i propri sfruttatori) o un percorso sociale (obbligo di adesione a programma di emersione gestito da un Ente Anti-tratta riconosciuto). Per una prassi sempre più scorretta le Questure tendono a non riconoscere il percorso sociale per l'ottenimento del Permesso di Soggiorno, ma è opportuno evidenziare che l'articolo 18 non ha carattere premiale e dunque la denuncia non deve essere una condizione indispensabile per ottenerlo.

- art. 22 quater T.U.: consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari per lo straniero in gravi condizioni lavorative che denuncia il datore di lavoro; qui è invece necessaria la denuncia e la collaborazione con le autorità nel procedimento penale
- protezione internazionale per le vittime di tratta: le Linee Guida dell'UNHCR relativa all'applicazione dell'art. 1(A) 2 alle vittime della tratta e alle potenziali vittime prevedono il riconoscimento della protezione in parola qualora vi sia:
- il fondato timore di essere oggetto di persecuzione, ovvero il rischio di essere vittima di gravi violazioni dei diritti umani (forme di schiavitù o sfruttamento legate al genere); ritorsioni e minacce nei confronti propri confronti o verso i familiari rimasti in patria; il rischio di essere nuovamente ritrafficate; emarginazione o discriminazioni in quanto ex prostitute (da parte della comunità o delle autorità);
- in ragione dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale (donne vittime o potenziali vittime della tratta).

rito tradizionale durante il quale essa è costretta a giurare di restituire il debito, rimanere fedele alla madame e non denunciarla.

² Reato secondo la Legge n. 75 del 1958 (la cd. Legge Merlin).



01

BESIDE YOU
**Building European Systems for Investigation
and Defence of victims of human trafficking**

Gli strumenti giuridici di contrasto alla tratta

Avv. Alessandra D'Angelo, ASGI
avv.alessandradangelo@gmail.com
Torino, 10 maggio 2017

02

I. Contesto normativo internazionale ed europeo

II. Contesto normativo nazionale

a) La repressione delle condotte

- I reati di tratta e riduzione in schiavitù
- Lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui
- Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Le fattispecie di reato previste dall'art.22, c.12 e 12 bis, D. Lgs. 286/98

b) La tutela delle vittime

- art. 18 D. Lgs. 286/98
- Art. 22, c. 12 quater, D. Lgs. 286/98
- Protezione internazionale e umanitaria



03

Per tratta di esseri umani si intende...

il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento.

Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o accattonaggio, sfruttamento di attività illegali (borseggio, traffico di stupefacenti), il prelievo di organi, l'adozione illegale internazionali o il matrimonio forzato.

04

➤ L'azione

reclutamento, trasporto, accoglienza;

➤ I mezzi

l'uso di minacce o della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una **posizione di vulnerabilità** della vittima
→ IRRILEVANZA del CONSENSO della vittima;

➤ Il fine

lo sfruttamento della vittima (sfruttamento sessuale o lavorativo; schiavitù; il prelievo di organi; accattonaggio; attività illecite; adozioni; matrimoni forzati).




05

Traffico dei migranti

- **accordo** tra il migrante ed il trafficante:
il pagamento di una tariffa al trafficante in cambio di un servizio specifico (trasporto e ingresso).
Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione o per tappe, per proseguire il viaggio.
 - la **relazione** tra il migrante e il trafficante **cessa con l'arrivo** del migrante a destinazione o dove stabilito.
- Al contrario le vittime di tratta devono ripagare il debito contratto una volta giunte in Italia (attraverso il proprio sfruttamento)

06


La tratta di esseri umani è la seconda attività illecita più redditizia a livello mondiale






07

Triennio 2010 – 2012 in Europa:
30.146 Vittime registrate, di cui 6.572 in Italia



08

Attività di sfruttamento





09

Contesto normativo...

> **Internazionale**

- Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Palermo 2000)
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Varsavia 2005), ratificata con Legge 108/2010

> **Europeo**

- Dir. EU 2004/81 sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani
- Dir. EU 2011/36 Prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime
- Dir. EU 2009/52 norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

> **Nazionale**

- D. Lgs. 24/2014 Attuazione della direttiva 2011/36/UE
- Legge 228/2003 Misure contro la tratta di persone
- Art. 18 D. Lgs. 286/98 Soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 27 D.P.R. 394/99) e PNA
- D. Lgs. 109/2012 Attuazione della direttiva 2009/52/UE

10

Contesto normativo internazionale

Protocollo di Palermo del 2000

Art 3: definizione di tratta

Misure di tutela della vittima:

- specifiche misure volte al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime (**assistenza medica, psicologica**)
- predisposizione di alloggio adeguato (**assistenza materiale e protezione**)
- **consulenza** sui propri diritti
- opportunità di **impiego e di istruzione**
- possibilità di un **risarcimento** dei danni subiti dalla vittima



11

Contesto normativo internazionale

Convenzione di Varsavia del 2005

- meccanismi per **identificare le vittime di tratta**
- **personale formato e qualificato** tra le autorità
- Supporto e assistenza alla vittima non subordinato alla sua volontà di testimoniare
- **periodo di riflessione** di almeno 30 giorni
- **titolo di soggiorno rinnovabile**

12

Contesto normativo europeo

Direttiva EU 2011/36

- > prevenzione e repressione della tratta di esseri umani
 - amplia la definizione di sfruttamento ai fini di tratta
 - inasprimento del trattamento sanzionatorio
 - sequestro e confisca dei proventi della tratta
- > protezione delle vittime
 - **posizione di vulnerabilità** → la situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva se non cedere all'abuso di cui è vittima
 - **irrelevanza del consenso della vittima**
 - non criminalizzazione delle vittime di tratta per eventuali reati derivanti dall'essere state oggetto di tratta
 - assistenza e sostegno alle vittime (accoglienza; periodo di riflessione; informazione sui diritti; risarcimento)



13

Contesto normativo europeo

La Strategia dell'Unione Europea per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)

- individuare, proteggere e assistere le vittime della tratta
- intensificare la prevenzione della tratta di esseri umani
- potenziare l'azione penale nei confronti di trafficanti
- migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i principali soggetti interessati e la coerenza delle politiche
- aumentare la conoscenza delle problematiche emergenti relative a tutte le forme di tratta di esseri umani e dare una risposta efficace.

14

Contesto normativo europeo

Direttiva EU 2009/52

- Sistema sanzionatorio per datori che impiegano lavoratori extracomunitari irregolari
- Misure a tutela dei lavoratori → **particolare sfruttamento lavorativo:**
“condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego di lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana”
- Obblighi informativi dei lavoratori
- Meccanismi di agevolazione delle denunce dei datori
- Obbligo di ispezioni sui luoghi di lavoro



15

Contesto normativo nazionale a tutela delle vittime

a) Le norme relative alla repressione delle condotte

- artt. 600 e 601 cp - tratta e riduzione in schiavitù
- art. 3 della Legge n. 75 del 20 febbraio 1958 - lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui
- art. 603 bis cp - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- le fattispecie di reato previste dall'art.22, c.12 e 12 bis, D. Lgs. 286/98

16

Contesto normativo nazionale

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' (Art. 600 c.p.)

è la condotta volta a esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o a ridurre o mantenere una persona in uno **stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni** lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata **mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.**

Pena: da 8 a 20 anni di reclusione.



17

Contesto normativo nazionale

TRATTA DI PERSONE (Art. 601 c.p.)

è la **condotta** volta a **reclutare, introdurre** nel territorio dello Stato, **trasferire** anche al di fuori di esso, **trasportare, cedere l'autorità** sulla persona, **ospitare** una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizzare le stesse condotte su una o più persone, **mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali** ovvero all'**accattonaggio** o comunque al compimento di **attività illecite** che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al **prelievo di organi**.

→ **IRRILEVANZA del CONSENSO della vittima** se la condotta è posta in essere con metodi coercitivi

→ Tali condotte integrano il reato di tratta anche senza l'utilizzo dei metodi coercitivi sopra descritti se esercitate nei confronti di persona minore di età.

Pena: da 8 a 20 anni di reclusione.

18

Contesto normativo nazionale

Legge Merlin – art. 3

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

Pena: da 2 a 6 anni di reclusione.



19

Contesto normativo nazionale
INTERMEDIAZIONE ILLECITA E

SFRUTTAMENTO LAVORATIVO (art. 603 bis c.p.)

- **Chi recluta manodopera** allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi;
- **chi utilizza, assume o impiega manodopera**, anche mediante l'attività del caporale;
- in **condizioni di sfruttamento** ed **approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori**.

Pena:

- da 1 a 6 anni di reclusione e multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore impiegato;
- aggravanti: uso di minacce o violenza; più di 3 lavoratori o minori in età non lavorativa o grave pericolo
- sanzioni patrimoniali, fiscali e amministrative (confisca obbligatoria, anche per equivalente)

20

- Approfittamento dello **stato di bisogno** o di necessità: in condizioni di estrema criticità, anche temporanea, per cui è impossibilitato a provvedere alle più elementari esigenze
- **Indici dello sfruttamento:**
 1. retribuzione (palesamente difforme dai CCNL e comunque sproporzionata rispetto all'attività svolta)
 2. orari lavorativi (sistematica violazione della normativa relativa a orario di lavoro, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie)
 3. sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale)
 4. le generali condizioni di lavoro, nonché i metodi di sorveglianza nei confronti dei lavoratori, le situazioni alloggiative particolarmente degradanti



21

Contesto normativo nazionale

IMPIEGO DI MANODOPERA ILLEGALE

(art.22, c.12 e 12 bis, D. Lgs. 286/98)

- Punisce il datore che impieghi alle proprie dipendenze il lavoratore extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno.

Pena: da 6 mesi a 3 anni di reclusione e multa di 5000 euro per ogni lavoratore

Aggravanti:

- a) Più di 3 lavoratori
- b) Minori in età non lavorativa
- c) In situazione di particolare sfruttamento (come indicato dal 603 bis, c. 3, cp)

22

Contesto normativo nazionale a tutela delle vittime

b) La tutela delle vittime

- art. 18 D. Lgs. 286/98 (art. 27 DPR 394/99)
- art. 22, c. 12 quater D. Lgs. 286/98
- protezione internazionale e umanitaria



23

Strumenti di tutela delle vittime

Art. 18 D. Lgs. 286/98

Permesso per motivi di protezione sociale

Strumento giuridico per la tutela delle vittime di tratta:

- possibilità di sottrarsi alla condizione di sfruttamento
- supporto in un percorso di inserimento sociale
- rilascio di uno speciale permesso di soggiorno «*per motivi umanitari*»

Elementi giuridici:

- **violenza** o **grave sfruttamento** della vittima in Italia, riconducibili a fattispecie di **reato** specifiche
- **pericolo concreto ed attuale** per la sua incolumità (per il tentativo di sottrarsi al condizionamento degli sfruttatori o per le dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale avviato)

24

Strumenti di tutela delle vittime

Il doppio binario:

➤ Percorso giudiziario

denuncia nei confronti degli sfruttatori (collaborazione con le autorità giudiziarie nel corso delle operazioni di polizia per i reati di cui all'art. 3 Legge 75/1958 o per uno dei reati indicati nell'art. 380 c.p.p.)

➤ Percorso sociale

l'accertamento dello sfruttamento da parte dell'ente locale o dell'associazione che prende in carico la vittima (adesione della vittima al programma di assistenza ed integrazione sociale)



25

Strumenti di tutela delle vittime

- concessione di un permesso di soggiorno, **previo parere favorevole del PM o dell'ente** (rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale);
- **durata** iniziale di 6 mesi, rinnovabile per 1 anno e **convertibile** in studio o lavoro;
- **revoca** del permesso di soggiorno in caso di **interruzione** del programma o di **condotta incompatibile** o se **vengono meno le condizioni** che ne hanno giustificato il rilascio.

26

Strumenti di tutela delle vittime

Art. 22, C. 12 quater, D. LGS. 286/98

Permesso di soggiorno per motivi umanitari

Elementi giuridici:

- **Denuncia** nei confronti del datore di lavoro
- **Cooperazione** nel procedimento penale
- concessione di un permesso di soggiorno, **previo parere favorevole del PM**, per motivi umanitari
- ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per 1 anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.
- Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile o qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.



27

Strumenti di tutela delle vittime

La protezione internazionale delle vittime di tratta

Linee Guida dell'UNHCR relativa all'applicazione dell'art. 1(A) 2 alle vittime della tratta e alle potenziali vittime:

- fondato timore di essere oggetto di **persecuzione**:
 - gravi violazioni dei diritti umani (forme di schiavitù o sfruttamento legate al **genere**)
 - ritorsioni e minacce nei confronti propri confronti o verso i familiari rimasti in patria
 - rischio di essere nuovamente ritrafficate
 - emarginazione o discriminazioni in quanto ex prostitute (da parte della comunità o delle autorità)
- in ragione dell'appartenenza ad **un determinato gruppo sociale** (donne vittime o potenziali vittime della tratta)

28

D. Lgs. 18/2014 attua Dir. 2011/95/UE Qualifiche

Inserisce le vittime di tratta tra le persone vulnerabili di cui all'art. 19, c. 2, D. Lgs. 251/07

D. Lgs. 142/2015 attua Dir. 2013/32/UE Procedure

Introduce la nozione di persone vulnerabili, includendo le vittime di tratta (art. 2 D. Lgs. 25/08) e prevedendo esame in via prioritaria della domanda (art. 28 D. Lgs. 25/08)

D. Lgs. 142/2015 attua Dir. 2013/33/UE Accoglienza

Meccanismo di rinvio per le richiedenti asilo identificate vittime di tratta per inserimento in programmi ex art. 18, c. 3bis, D. Lgs. 286/98 (art. 17, c. 2, D. Lgs. 142/15)

→ *Ciò significa che la R.A. riconosciuta vittima di tratta può beneficiare del sistema antitrattra SENZA dover rinunciare alla richiesta di asilo.*



29

Sistema di Referral

Sistema di **cooperazione** tra i diversi attori sociali, individuando per ciascuno il suo **specifico ruolo** al fine di tutelare in modo adeguato le vittime della tratta

➤ Identificazione preliminare

Vi sono delle fondate ragioni per ritenere che la R.A. sia vittima di tratta, in quanto l'ente gestore dell'accoglienza o la Commissione territoriale individua alcuni indicatori della tratta

➤ Identificazione formale

In questi casi la CT o l'ente gestore possono inviare la R.A. ad un'associazione esperta dell'antitratta (operatori qualificati) per una valutazione utile all'identificazione formale della vittima e, se necessario, l'attivazione delle misure specifiche

30

Identificazione delle vittime della tratta ai fini di sfruttamento sessuale

Alcuni indicatori della tratta

- Difficoltà nel riferire dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe)
 - Mancato pagamento del viaggio/debito
 - False promesse di lavoro, costrizione o approfittamento situazione vulnerabilità/necessità
 - Rito woodoo prima della partenza
 - Poca chiarezza sul luogo di sbarco o ingresso e ai successivi spostamenti in Italia
 - Segnalazioni della richiedente effettuate nel corso di controlli di polizia per contrastare l'attività di meretricio
 - La persona richiedente appare palesemente minorenni ma si dichiara maggiorenne
 - Disponibilità di denaro
 - Uscite per lunghi periodi ingiustificate
 - Comportamenti anomali, che possono far ritenere che la stessa sia controllata, subisca minacce o pressioni, o che addirittura sia indotta in una situazione di sfruttamento.
 - Racconto stereotipato, contraddittorio o con parziali omissioni.
- Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento (all. 2 PNA 2016 – 2018)

